



I PIANI DI CONTROLLO della fauna selvatica



I PIANI DI CONTROLLO

CACCIA

=/=

CONTROLLO
FAUNA





I PIANI DI CONTROLLO

- Polizia provinciale
- Coadiutori
- Proprietari o conduttori dei fondi agricoli



I PIANI DI CONTROLLO

art. 19 Legge 157/1992

Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al

controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle

guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.



I PIANI DI CONTROLLO

art. 16 Legge Regionale 8/1994

Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. **I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.**



I PIANI DI CONTROLLO

art. 40 Legge Regionale 30/7/2015 n. 13

Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, **con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province** ed alla Città metropolitana di Bologna..



I PIANI DI CONTROLLO

COADIUTORE – PROPRIETARIO O
CONDUTTORE DEL FONDO
AGRICOLO



Incaricato di pubblico servizio
art. 358 c.p.



I PIANI DI CONTROLLO

ORGANIZZAZIONE

- **Del. Prov. n. 36 del 28.1.2014**
 - Piani di controllo
- **Del. Prov. n. 112 del 2.4.2013**
 - Albo Coadiutori

**Piani di controllo della Regione
(nutria,piccione,storno,corvidi..)**



I PIANI DI CONTROLLO

Polizia Provinciale



Coordinatore



Coadiutori



I PIANI DI CONTROLLO

T.U.L.P.S. **Art. 57** (art. 56 T.U. 1926) Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose **in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa**